

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020.

(Determinazione n. 38160, datata 6 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª S. Speciale n. 12 del 12 febbraio 2019)

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

1. Gli accertamenti sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti psico-fisici necessari per acquisire l'idoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di finanza.

A tal fine, gli aspiranti devono risultare in possesso dei parametri sanitari stabiliti dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25/02/2016, nonché dalle prescrizioni contenute nel bando di concorso.

2. Per i concorrenti del **comparto ordinario ed aeronavale specializzazione "comandante di stazione e unità navale"**, sarà valutato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla "composizione corporea", alla "forza muscolare" e alla "massa metabolicamente attiva", indicati nella "Tabella per la valutazione dei parametri fisici" prevista dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 ("Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"), in applicazione dell'art. 3, comma 1, della succitata norma, rilevati mediante apposita strumentazione dotata di refertazione automatica su supporto cartaceo.

A tal fine viene presa in considerazione la tabella "A" dell'allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25/02/2016, tenendo conto dello scostamento ammissibile del 10% rispetto ai limiti dei valori della predetta tabella, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.

Si evidenzia che la Sottocommissione procederà a sottoporre ad ulteriore esame impedenziometrico a distanza di almeno 24 ore dalla prima misurazione, ma comunque entro la conclusione della visita medica preliminare, i candidati che presenteranno valori di Indice di Massa Corporea (I.M.C.) entro i limiti consentiti, ma una composizione corporea (percentuale di massa grassa e/o percentuale di massa magra teorica) non compatibile con le vigenti disposizioni.

Oltre alla suddetta valutazione antropometrica, i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti:

- analisi di laboratorio su matrice ematica e urinaria;
- ricerca di sostanze psico-attive mediante test tossicologici;
- valutazione anamnestica e visita medica generale;
- visita cardiologica con elettrocardiogramma ed eventuale ecocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita neurologica;
- visita otorinolaringoiatrica;
- visita odontostomatologica;
- test psico-clinici;
- visita psichiatrica.

Qualora ritenuto opportuno la Sottocommissione potrà richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici, tra i quali:

- consulenze specialistiche;
- esami diagnostici strumentali;
- esami di laboratorio.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, in base alle esigenze logistiche e organizzative e alla disponibilità degli specialisti.

L'accertamento dell'idoneità psico-fisica avrà una durata presumibile di giorni tre ad esclusione di sabato, domenica e festivi.

Limitatamente alle concorrenti di sesso femminile è richiesto, all'atto delle visite mediche, di esibire il risultato del test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione.

In caso di positività, la competente Sottocommissione non procederà agli accertamenti previsti, astenendosi dal giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17/05/2000, n. 155, secondo il quale "lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare".

Le suddette candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione, e comunque non oltre il **03 luglio 2019**, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale e dal bando di concorso - art. 17, comma 4, (per i candidati del comparto ordinario), e art. 20, comma 11, (per i candidati del comparto aeronavale – specializzazione comandante di stazione e unità navale).

L'esito conclusivo degli accertamenti svolti verrà notificato dalla Sottocommissione all'interessato il quale, in caso di *non idoneità*, potrà, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all' art. 16, comma 11, del bando di concorso (per i candidati del comparto ordinario) e art. 18, comma 8, (per i candidati del comparto aeronavale specializzazione comandante di stazione e unità navale).

A riguardo, si precisa che nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, la Sottocommissione sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello (gascromatografia-spettrometria di massa).

In caso di positività alle sostanze psico-attive accertata anche mediante test di II livello, la Sottocommissione dichiara la *non idoneità del candidato*; in caso di negatività, l'aspirante sarà riconvocato per proseguire gli accertamenti sanitari previsti.

3. I candidati per i posti riservati alla specializzazione "**pilota militare**" saranno avviati a visita medica preliminare presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, viale Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove sarà accertata l'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15/03/2010, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni.

La Sottocommissione, acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati *idonei*, esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quale pilota, sono, a cura della Sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale per la specializzazione "pilota militare", ed esclusi dal concorso.

I candidati per i posti riservati alla specializzazione "pilota militare", dichiarati *non idonei* ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneità, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'art. 19, comma 9, del bando di concorso.

I candidati per i posti riservati alla specializzazione "pilota militare", giudicati *non idonei* a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti

dalla Sottocommissione (V.M.P), ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del bando di concorso, possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.

Limitatamente alle concorrenti di sesso femminile è richiesto, all'atto delle visite mediche, di esibire il risultato del test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione.

In caso di positività, la Sottocommissione non procederà agli accertamenti previsti, astenendosi dal giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17/05/2000, n. 155, secondo il quale "lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare".

Le suddette candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione, e comunque non oltre il **20 giugno 2019**, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale e dall'art 19, comma 4, del bando di concorso.

Disposizioni comuni

4. In caso di riscontro di soggetti affetti da esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa e di meniscectomia parziale o totale a carico del medesimo ginocchio, l'Organo Collegiale si atterrà a quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2026/2018 del 08/03/2018, per cui al fine di valutare l'idoneità, sarà richiesto un approfondimento specialistico ortopedico per verificare la funzionalità del segmento articolare interessato.
5. In presenza di tatuaggi, i candidati del comparto ordinario e aeronavale saranno giudicati *non idonei*, qualora ricorra anche una sola delle seguenti fattispecie:
 - a. tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme;
 - b. tatuaggi che per loro natura siano deturpanti, anche se non visibili con l'uniforme;
 - c. tatuaggi che per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

In tale ipotesi, la Sottocommissione effettuerà congruo rilievo fotografico, facendo indossare al candidato l'uniforme estiva in uso (camicia a maniche corte e pantalone per gli uomini e camicia a maniche corte, gonna, collant e scarpe d'ordinanza per le donne).